

Sentenza n. 1634/2015 pubbl. il 13/02/2015

RG n. 61739/2011

Repert. n. 1664/2015 del 13/02/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Marco Manunta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di I Grado iscritte ai NN. 61739/11 e 89328/12 R.G. promosse rispettivamente da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████,  
con elezione di domicilio in VIA ██████████ MILANO presso l'avvocato suddetto

**OPPONENTE**

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ e dell'avv.  
██████████ (██████████) ██████████, ██████████;  
██████████ (██████████) ██████████, ██████████ MILANO, con elezione di  
domicilio in PIAZZA ██████████ MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

**OPPOSTA**

e da

██████████ ██████████ ██████████ (C.F. ██████████) (ora ██████████) con il  
patrocinio dell'avv. ██████████, con elezione di domicilio in VIA ██████████  
MILANO presso l'avvocato suddetto

**OPPONENTE**

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████, con elezione di  
domicilio in via ██████████, Milano, presso l'avvocato suddetto



**OPPOSTA**

**OGGETTO:** opposizioni a decreto ingiuntivo.

**CONCLUSIONI:** come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] proponeva opposizione avverso i D.I. n.23277/11 emesso dal Tribunale di Milano, [redacted] per il pagamento della somma di € 40.371,24 oltre accessori; importo richiesto da [redacted] spa a titolo di canoni per la locazione dell'immobile sito in Milano, via [redacted]. [redacted] proponeva opposizione avverso il D.I. n.41082/12 emesso nei suoi confronti su ricorso di [redacted] per l'importo di € 43.862,78 oltre accessori. Le due cause venivano riunite per connessione oggettiva.

Precisate le conclusioni senza necessità di istruzione probatoria, le cause riunite venivano discusse e decise, dandosi lettura dell'allegato dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le due cause riunite hanno ad oggetto il contratto di locazione relativo all'immobile sito in via [redacted], destinato a pubblico esercizio di bar-ristorante. L'iniziale contratto risulta stipulato fra [redacted] (locatrice) e [redacted], ma nel rapporto locativo è subentrata [redacted] per effetto di cessione del ramo di azienda da parte della stessa [redacted]. Nel medesimo contratto, per successive cessioni, sono subentrate altre società, l'ultima delle quali, [redacted], si è resa morosa nel pagamento dei canoni, con conseguente procedura di sfratto attivata dalla locatrice [redacted]; quest'ultima ha, poi, agito monitoriamente nei confronti della conduttrice (cedente) [redacted], la quale, a sua volta, ha richiesto ingiuntivamente alla propria cessionaria, [redacted], in via di regresso il pagamento di quanto dovuto alla locatrice.

X L'obbligazione di [redacted] per l'intero importo dei canoni rimasti insoluti è incontestabile, avendo ceduto il ramo di azienda a [redacted] senza la propria liberazione nei confronti della locatrice. Ne segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

Per contro, in relazione al secondo decreto, le eccezioni dell'opponente [redacted] appaiono fondate. [redacted] è, infatti, uno dei condebitori solidali rispetto all'obbligazione per canoni dovuti alla locatrice, posto che il principio di cui all'art.36 L.392/78 si applica anche nelle ipotesi di cessioni intermedie (Cass. sent. 9486/07). Tuttavia, come condebitore in solido, [redacted] stessa era ed è obbligata per l'intero solo nei confronti del creditore (la locatrice), mentre nei rapporti fra condebitori solidali (in particolare con la cessionaria [redacted]) vale il principio della parziarietà dell'obbligazione. In sostanza, ai sensi



dell'art.1298 c.c., il condebitore [REDACTED], anche ove abbia pagato al creditore (locatrice [REDACTED]) l'intero importo dei canoni insoluti, può pretendere dagli altri condebitori solidali solo la quota di ciascuno (art.1299 c.c.).

In assenza di diverso titolo o ragione le quote dei suddetti condebitori si presumono uguali (art.1298, 2° comma, c.p.c.). Pertanto, il decreto ingiuntivo in oggetto deve essere revocato e deve essere accertato che la [REDACTED] era tenuta a rimborsare a [REDACTED] la somma di € 8.074,25 (pari a 1/5 di € 40.371,24, essendo cinque i condebitori), oltre accessori.

Avendo l'opponente [REDACTED] provveduto nelle more a pagare a [REDACTED] la somma di € 11.787,75, comprensiva del capitale e degli accessori, l'obbligazione suddetta risulta estinta.

Poiché la somma in questione era ed è dovuta, non può essere accolta la domanda di ripetizione proposta dalla stessa [REDACTED] relativamente al suddetto importo e le spese di giudizio vanno poste a carico dell'opponente con liquidazione in proporzione all'ammontare dell'obbligazione accertata; liquidazione che segue come in dispositivo.

Quanto sin qui esposto esclude che possa configurarsi alcun illecito in danno di [REDACTED] da parte dei contraddittori della stessa; va anche, ovviamente, esclusa la responsabilità aggravata delle parti [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], onde la domanda di quest'ultima, ai sensi dell'art.96 c.p.c., deve essere rigettata.

La riconvenzionale di [REDACTED] relativa al riscatto, ai sensi dell'art.40 L.392/78, deve essere rigettata, perché del tutto infondata: la prelazione è prevista in caso di naturale scadenza del contratto di locazione, mentre nella specie è del tutto pacifico che la risoluzione del contratto stesso con l'ultimo cessionario dell'azienda è avvenuta per morosità.

#### PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, rigettata ogni diversa o contraria domanda, eccezione o istanza, così decide:

- 1) Rigetta l'opposizione avverso il D.I. n.23277/11 emesso dal Tribunale di Milano e conferma integralmente il decreto stesso.
- 2) Rigetta le riconvenzionali dell'opponente [REDACTED]
- 3) Condanna l'opponente [REDACTED] a rifondere alla parte opposta [REDACTED] le spese di giudizio, liquidate in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri di legge.
- 4) Revoca il D.I. n.41082/12 emesso da questo Tribunale.



Sentenza n. 1634/2015 pubbl. il 13/02/2015

RG n. 61739/2011

Repert. n. 1664/2015 del 13/02/2015

- 5) Accerta in € 8.074,25 l'importo dovuto dall'opponente e, dato atto dell'avvenuto pagamento nelle more della somma indicata in motivazione, dichiara estinta l'obbligazione in oggetto a carico di [REDACTED].
- 6) Condanna l'opponente [REDACTED] (ora [REDACTED]) a rifondere a [REDACTED] le spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri di legge.
- 7) Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano 11 febbraio 2015.

Il Giudice

Dott. Marco Manunta

